



Provincia di Siena

DISCIPLINARE di GARA

Procedura aperta per la sola esecuzioni dei lavori di
"RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A MONTISI"

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

CIG 73053895B6

CUP J66J17000340004

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Provincia di Siena - S.U.A.

Piazza Duomo, 9

53100 - Siena

www.provincia.siena.it

contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

C.F. 80001130527

ENTE COMMITTENTE

Comune di Montalcino

Piazza Cavour, 13

53024 Montalcino (SI)

www.comunedimontalcino.gov.it

info@pec.comunedimontalcino.it

C.F. 01440500526

Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Ferretti - Tel: 0577.804450, fax 0577.849343
email: ferretti@comunemontalcino.com.

DUVRI:

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando per sola esecuzione dei seguenti lavori: RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A MONTISI

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Comune di Montalcino - Frazione Montisi, Zona Impianti Sportivi - Strada SP.14 Traversa dei Monti

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, il bando di gara, il presente disciplinare e tutti i documenti di gara. Detta documentazione è reperibile al seguente link www.provincia.siena.it.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

I requisiti di partecipazione sono indicati all'art. 4 del bando.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorperate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 12) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 13) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 14) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 15) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
- 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi

previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

18) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

18-bis. Le previsioni di cui ai commi 16, 17 e 18 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

18-ter. Le previsioni di cui ai commi 16, 17 e 18 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Essendo i lavori di importo superiore ad €150.000,00, ai sensi dell'art.92 d.P.R. 207/2010:

a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati).

Avalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;

- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il modello di cui all'allegato 4);
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, secondo il modello di cui all'allegato 5);
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; pertanto, non è ammesso l'avvalimento nell'ipotesi di cui all'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016.

Subappalto

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, salva l'ipotesi di cui all'art. 105, comma 5 del Codice.

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 8.

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

La Commissione Giudicatrice individua l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'attribuzione di punteggi agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La Commissione Giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel bando.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): punti massimi 70;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): punti massimi 30.

Di seguito si riportano le tabelle dei parametri di riferimento per l'attribuzione dei punteggi.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

4.1 – Criteri di Valutazione OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica (massimo 70 punti) sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione e modalità sotto indicati:

MACRO CRITERIO	CRITERI	SUB CRITERI	PUNTEGGI		
Offerta tecnica	1. Esperienze specifiche	Max 25		Max 70	
	2. Qualità dei materiali e soluzioni tecniche migliorative	2.a) Soluzioni tecniche migliorative di esecuzione dell'opera	Max 12		Max 35
		2.b) Migliorie atte al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo di fonti rinnovabili	Max 8		
		2.c) Caratteristiche qualitative e pregio estetico dei materiali utilizzati	Max 5		
		2.d) Caratteristiche qualitative e tecnologiche delle apparecchiature e degli infissi	Max 10		
	3. Gestione cantiere	3.a) Personale e parco mezzi dedicato ai lavori – Qualificazioni dell'impresa	Max 6		Max 10
		3.b) Organizzazione del cantiere e della cronologia dei lavori	Max 4		

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto del Plico *B* "OFFERTA TECNICA" la quale dovrà essere organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.

Il documento contenente l'offerta deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddivisa nei seguenti paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione dei singoli criteri richiesti nel bando e nel presente disciplinare:

- 1 – esperienze specifiche;
- 2.a – soluzioni tecniche migliorative di esecuzione dell'opera;
- 2.b – migliorie atte al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo di fonti rinnovabili;
- 2.c – caratteristiche qualitative e pregio estetico dei materiali utilizzati;
- 2.d – caratteristiche qualitative e tecnologiche delle apparecchiature e degli infissi;
- 3.a – personale e parco mezzi dedicato ai lavori – Qualificazioni dell'impresa;
- 3.b – organizzazione del cantiere e della cronologia dei lavori.

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonché sottoscritti dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta "B" (OFFERTA TECNICA) non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta "A" (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta tecnica dovrà consistere in una serie di elaborati, ognuno redatto con carattere arial 11, interlinea 1,15 ed in un numero massimo di facciate, come meglio descritto ai punti successivi. Le pagine eccedenti quelle prescritte per ciascun sottocriterio non saranno valutate dalla commissione. Sono ammessi allegati tecnici. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa.

4.1.1) Criterio 1 – Esperienze specifiche:

Per la valutazione del criterio relativo alle "Esperienze Specifiche", dovrà essere presentata una relazione su interventi eseguiti dall'impresa che siano stati ultimati negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del bando, relativi a lavori di realizzazione di impianti sportivi con manto della pavimentazione in erba sintetica. Potranno essere presentati massimo 5 (cinque) interventi. La relazione dovrà essere al massimo di 10 (dieci) pagine di formato A3, qualora il concorrente superi il suddetto numero massimo previsto di pagine, non saranno oggetto di valutazione e non saranno pertanto lette dalla commissione le pagine successive alla decima.

Per ogni intervento dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- parte descrittiva (requisiti dell'opera realizzata e modalità di esecuzione evidenziando il programma di lavoro e l'organizzazione del cantiere nello specifico contesto urbano);
- localizzazione dell'opera;
- parte grafica (planimetria di dislocazione dell'intervento, piante, sezioni, ecc...);
- parte fotografica documentante l'intervento prima e dopo i lavori;
- materiali utilizzati;
- effettivo apporto dell'impresa partecipante;
- importo dell'opera;
- committente;
- tempi di esecuzione previsti nel bando e tempi di esecuzione effettivi dell'intervento.

Tale documentazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente, sia in forma raggruppata, presenti offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto. La documentazione fornita dovrà contenere complessivamente non più di 5 (cinque) interventi. In caso di raggruppamento aumenta soltanto la possibilità di selezionamento dei 5 interventi maggiormente meritevoli fra tutti gli interventi effettuati dai soggetti raggruppati.

Si precisa che la valutazione degli interventi descritti terrà conto degli aspetti qualitativi, in quanto finalizzata a riconoscere le capacità organizzative e professionali espresse dall'impresa per la realizzazione delle specifiche opere illustrate.

Per ogni intervento dovrà inoltre essere presentato il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione secondo la normativa vigente), o eventuale Certificato di esecuzione Lavori in copia autentica o mediante scansione originale cartaceo munita di dichiarazione sostitutiva sottoscritta di copia conforme all'originale (ex art. 19 bis d. lgs. N. 445/2000), riportante esito positivo. Questa ultima documentazione non è da considerarsi compresa nel numero massimo di 10 pagine formato A3 previsto per la relazione.

N.B.: La mancata produzione della presente relazione o dei certificati di esecuzione non determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara ma comporterà di un punteggio pari a 0 (zero) per il parametro di riferimento.

4.1.2) Criterio 2 – Qualità dei materiali e soluzioni tecniche migliorative

2.a) "Soluzioni tecniche migliorative di esecuzione opera"

L'offerente deve presentare una relazione, di max 10 fogli formato A4, (corrispondenti a 20 facciate) in cui vengano descritte le soluzioni tecniche di esecuzione delle opere migliorative offerte rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto in gara; tali proposte possono consistere sia in migliori modalità di esecuzione dei lavori, sia nell'utilizzo di tecnologie costruttive innovative che comportino una qualità migliore del prodotto finito e una riduzione nei tempi di esecuzione dell'opera, sia in migliore qualità dei materiali che si prevede di impiegare, sia in altre offerte migliorative rispetto alle voci previste nel computo metrico del progetto. La commissione non prenderà in considerazione le pagine oltre la decima qualora il concorrente presenti una relazione che superi il limite massimo di numero dieci pagine formato A4 previsto. La relazione dovrà comprendere altresì il computo metrico non estimativo dettagliato delle migliorie offerte. Tale computo dovrà contenere solo le quantità di forniture, opere e lavori migliorativi offerti in aggiunta e/o in sostituzione di quelle previste, senza riferimento ai relativi costi.

Si precisa che nulla è dovuto all'appaltatore per la predisposizione e l'esecuzione dell'offerta tecnica, in quanto l'offerente ne ha già tenuto conto nella predisposizione dell'offerta economica.

Nel caso vengano presentate più proposte di miglioramento dovrà essere redatto un quadro riepilogativo di tutte le migliorie proposte.

2.b) "Migliorie atte al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo di fonti rinnovabili"

L'offerente deve presentare una relazione tecnico-descrittiva, di max 6 fogli formato A4, (corrispondenti a 12 facciate) corredata da una planimetria generale, dalle schede tecniche dei materiali proposti e da quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara.

L'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto alle caratteristiche ambientali, del contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo di fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti; saranno inoltre valutate positivamente le misure adottate in termini di risparmio energetico, di utilizzo di tecniche e di materiali eco-compatibili a parità o superiorità delle prestazioni previste, di processi atti alla riduzione dei rifiuti.

2.c) "Caratteristiche qualitative e pregio estetico dei materiali utilizzati"

L'offerente deve presentare una relazione tecnico-descrittiva, di max 6 fogli formato A4, (corrispondenti a 12 facciate) corredata da una planimetria generale, dalle schede tecniche dei materiali proposti e da quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara.

L'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: caratteristiche dei materiali utilizzati (nuovi e mai usati e dotati di tutte le certificazioni previste dalla vigenti normative in materia), in particolare in merito ai materiali di finitura esterna ed interna ai fabbricati, materiali proposti per la pavimentazione esterna, estetica delle apparecchiature visibili.

2.d) "Caratteristiche qualitative e tecnologiche delle apparecchiature e degli infissi"

L'offerente deve presentare una relazione tecnico-descrittiva, di max 6 fogli formato A4, (corrispondenti a 12 facciate) corredata da una planimetria generale, dalle schede tecniche dei materiali proposti e da quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara.

L'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: infissi esterni (ove sarà valutato in particolare il pregio termico); infissi interni (ove sarà valutata la qualità e la durabilità dei materiali utilizzati); ventilconvettori (ove saranno valutati in particolare la qualità dei componenti, il rendimento, le prestazioni energetiche ed il confort termico ed acustico); corpi illuminanti (ove saranno valutati principalmente i consumi, la qualità dei materiali, la durabilità); manto in erba sintetica (ove saranno valutate le caratteristiche prestazionali nelle discipline previste nel progetto, la durata nel tempo, la semplicità di manutenzione, la durata della garanzia).

N.B.: Si precisa che l'eventuale mancanza di uno o più documenti richiesti per i sottocriteri di cui ai punti 2.a), 2.b), 2.c) e 2.d) così come la mancanza od insufficienza di attestazioni, certificazioni, determinerà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) relativamente all'intero parametro 2 relativo a "Qualità dei materiali e soluzioni tecniche migliorative".

4.1.3) Criterio 3 – Gestione cantiere

Il concorrente dovrà presentare una relazione sulla gestione del cantiere e sulla modalità di realizzazione delle lavorazioni, contenente i seguenti profili descrittivi oggetto di valutazione:

3.a) “Quantificazione e qualificazione del personale impiegato nello specifico appalto – Descrizione dei mezzi impiegati – Certificazioni dell’impresa”

L’offerente deve presentare una relazione tecnico-descrittiva, di max 6 fogli formato A4, (corrispondenti a 12 facciate) corredata da quanto ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara.

Dovranno essere indicate il numero di unità di personale che sarà effettivamente utilizzato nel cantiere dedicato ai lavori oggetto di appalto, con indicazione della relativa qualifica ed i curricula che ne attestino l’effettiva professionalità ed aggiornamento.

La relazione dovrà altresì contenere la descrizione dei mezzi d’opera che saranno effettivamente utilizzati nei lavori oggetto di appalto con indicazioni che consentano di conoscerne le qualità, la vetustà, la sicurezza e l’impatto ambientale. Dovranno essere indicate le eventuali certificazioni e/o qualificazioni in corso di validità possedute dall’impresa, attinenti ai lavori da eseguire, dandone adeguata dimostrazione.

Saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice il numero e la qualità dei mezzi d’opera impiegati, nonché il numero degli addetti proposti dal concorrente per la esecuzione dei lavori, la loro stabilità professionale e la varietà delle professionalità impiegate per le diverse lavorazioni.

3.b) “Organizzazione del cantiere e della cronologia dei lavori”

L’offerente deve presentare una relazione tecnico-descrittiva, di max 6 fogli formato A4, (corrispondenti a 12 facciate) corredata da una planimetria generale e da quant’altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara.

L’offerta sarà valutata in considerazione dell’organizzazione della zona del cantiere e dell’area circostante; saranno valutate positivamente proposte organizzative che tengano conto delle necessità della committenza e del gestore quanto ad utilizzo delle zone degli impianti sportivi non interessate dal cantiere; saranno inoltre apprezzate proposte che prendano in esame l’aspetto cronologico della realizzazione dei lavori che tengano in considerazione le seguenti esigenze:

- a. gli spogliatoi esistenti dovranno essere utilizzabili preferibilmente nei seguenti periodi:
 - dal 01/01/2018 al 15/05/2018
 - dal 15/07/2018 al 30/07/2018
 - dal 15/09/2018 al 31/12/2018
- b. il campo di calcio dovrà essere terminato preferibilmente entro il 30/04/2018;
- c. il fabbricato in ampliamento dovrà essere terminato preferibilmente entro il 15/07/2018.

N.B.: Si precisa che l’eventuale mancanza di uno o più punti sopraindicati della relazione determinerà l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) relativamente all’intero parametro 3) relativo a “Gestione del cantiere”.

4.2. – Attribuzione dei punteggi per l’OFFERTA TECNICA

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto al criterio 1 ed ai sub criteri 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a e 3.b un “coefficiente della prestazione dell’offerta”, denominato “*Vai*”, variabile da zero (0) a uno (1).

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il criterio 1 (in quanto privo di sub criteri) o per ogni singolo sub criterio dei criteri 2 e 3, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito al coefficiente più elevato il valore massimo previsto dal presente

bando per quel criterio o sub criterio; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente (così come previsto dalle Linee Guida n.2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016).

Una volta ottenuto il valore di tutti sub criteri si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti sub criteri.

4.3. – Clausola di sbarramento

Non si applica la clausola di sbarramento.

4.4. – Criteri di valutazione dell' OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica è effettuata sulla base del ribasso percentuale unico offerto dall'operatore economico – con indicazione massima di tre cifre decimali – sull'importo complessivo posto a base di gara pari ad € 179.589,15 (euro CENTOSETTANTANOVEMILACINQUECENTOTTANTANOVE/15) (iva esclusa), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.701,03 (NOVEMILASETTECENTOUNO/03).

4.5. – Attribuzione dei punteggi per l'OFFERTA ECONOMICA

Qualora non fosse possibile procedere nello stesso giorno dell'apertura delle buste A e B, ai concorrenti verrà data comunicazione a mezzo avviso pubblicato sul sito internet della Provincia di Siena, nella sezione bandi, avvisi e concorsi, del giorno e dell'orario della seduta pubblica per l'apertura della busta C.

Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il medesimo giorno dopo la valutazione dei contenuti dei plichi A e B.

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi quantitativi:

il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato tramite un'interpolazione lineare tra sconto massimo e sconto minimo, descritto, in simboli, così come segue:

$$V_{ai} = Ra / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a ;

R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcuno sconto, Ra assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} , mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, V_{ai} assume il valore di 1.

4.5 – La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore facendo la sommatoria dei singoli valori ottenuti.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Plico C) (OFFERTA ECONOMICA) attribuendo il relativo punteggio.

La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo-compensatore (punto VI.1 delle "Linee guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Del. 1005 del 21/09/2016), applicando la seguente formula:

$$Ca = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

Ca = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.01.2018, a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a:

Provincia di Siena
Ufficio Protocollo
Piazza Duomo, 9
53100 Siena

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura:

**“NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA DI APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A MONTISI”**

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Si precisa altresì che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13;

il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. La Provincia declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

La busta, di cui all'articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 plichi, anch'essi sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:

1. Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
2. Busta B: "OFFERTA TECNICA";
3. Busta C: "OFFERTA ECONOMICA".

Busta A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

- a) domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante (All. 1 al presente disciplinare).

(nel caso di offerta di un raggruppamento di imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta di un raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa, in originale, relativa alla garanzia provvisoria, dell'importo di € 3.785,80 [TRE MILASETTECENTOTTANTACINQUE/80], pari al 2% del valore dell'appalto, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 7 del presente disciplinare. La somma di cui al precedente periodo è ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente alla prestazione oggetto del presente disciplinare. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- c) documentazione attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la fidejussione a titolo di garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, l'obbligo di cui al precedente periodo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- d) attestazione SOA (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- e) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- f) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata

la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;

- g) DOCUMENTO, ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DEL CONTRIBUTO PARI AD € 20,00 con l'indicazione del CIG n° 73053895B6, previsto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 22 dicembre 2015 "Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, delibera n° 1377/2016 per l'anno 2017.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, il concorrente dovrà iscriversi on-line al "Servizio di Riscossione" dell'ANAC (www.anticorruzione.it).

Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità alternative:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è attiva la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di associazioni temporanee di imprese e consorzi, l'attestazione potrà essere presentata solo dalla capogruppo e dal consorzio.

- h) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Busta B – "OFFERTA TECNICA":

La parte qualitativa del progetto-offerta, in generale deve essere strutturata in modo tale da consentire alla commissione una facile lettura e la corretta e completa valutazione dei criteri e sub-criteri di cui alla tabella riportata al punto 4 del presente disciplinare.

Nella busta B dovrà essere inserita l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana secondo la dichiarazione di cui all'All. 8) e accompagnata dalla documentazione rappresentante la parte qualitativa del progetto-offerta come descritta ai punti 4.1.1., 4.1.2 e 4.1.3 del presente disciplinare.

Tutti gli elaborati descrittivi che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana, suddivisi negli argomenti di cui ai punti 4.1.1., 4.1.2 e 4.1.3, nonché sottoscritti dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Busta C – "OFFERTA ECONOMICA":

Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica redatta secondo lo schema di cui all'All. 3 e corredata di una marca da bollo da euro 16,00. La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A e/o B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta economica dovrà essere indicata in cifre e in lettere; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente appaltante.

L'offerta, in generale, riporta il minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara.

La dichiarazione, redatta secondo l'All. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, indica il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

Il ribasso percentuale offerto dovrà essere indicato in cifre e in lettere; nell'ipotesi che i due non coincidano sarà preso come effettivo quello più vantaggioso per l'Ente appaltante.

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria

Oltre quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto, l'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria di € 3.785,80 pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, stimato dall'Ente appaltante in € 189.290,18. La somma di cui al precedente periodo è ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente alla prestazione oggetto del presente disciplinare. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, l'obbligo di cui al precedente periodo non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva (Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le

garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Polizza

(Solo per l'aggiudicatario)

Oltre quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stipulato.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a € 500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi avrà luogo presso la sede della Provincia di Siena in data e ora che saranno rese note agli interessati mediante avviso pubblicato sul sito Internet www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi e concorsi.

All'aggiudicazione del servizio provvederà apposita commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs n° 50/2016 ed in riferimento a quanto previsto dalla convenzione Repertorio n° 62 del 15.07.2016 stipulata con il Comune di Montalcino.

Nella prima seduta pubblica la commissione procederà:

1. all'apertura dei plichi contenenti gli atti di gara;
2. all'apertura della busta *A* contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA al fine di verificarne la regolarità amministrativa ed il possesso dei requisiti di partecipazione;
3. all'apertura della busta *B* - OFFERTA TECNICA - al fine di verificarne la regolarità amministrativa

Successivamente, la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, all'esame della documentazione contenuta nella busta " B " Offerta Tecnica per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica presentata dai soggetti ammessi.

Terminati i lavori, in successiva seduta pubblica, comunicata con congruo anticipo tramite pubblicazione di un avviso sul sito www.provincia.siena.it, la Commissione procede:

- a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dei soggetti ammessi;
- b) ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, ed a verificarne la regolarità.

Sarà quindi assegnato il punteggio complessivo per ogni offerta e formata la relativa graduatoria degli offerenti, e conseguente individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con eventuale riserva di verifica di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016. Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 97, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità anche nei confronti delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Saranno ammessi alle sedute pubbliche i legali rappresentanti - Amministratori Delegati - Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. Le operazioni di gara potranno essere

aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello stabilito. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Provincia di Siena, la nuova data per l'esperimento o il prosieguo della gara. La stazione appaltante può, altresì, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Proposta di aggiudicazione

La Commissione Giudicatrice, dopo aver concluso le operazioni di gara, procederà a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione definitiva previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto al precedente art. 7 sotto la voce "documentazione amministrativa". La stazione appaltante non richiede mezzi di prova diversi da quelli di cui all'art.86, 87 e All. XVII del D.Lgs. 50/2016. In merito ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art.80, comma 13 del Codice, la stazione appaltante procede secondo i principi delle Linee Guida ANAC n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16/11/2016.

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida. L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della

gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il bando o il disciplinare non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

10. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Penali

Nell'ipotesi di ritardo nell'esecuzione dei lavori, il contratto prevede le specifiche penali.

Siena li 19/12/2017



Dott. Marco CECCANTI
Responsabile "Alta professionalità
Funzione Politiche Sicurezza e di Centrale di Committenza"